

Delibera n. 80/2019

Avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)".

L'Autorità, nella sua riunione del 19 giugno 2019

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare il comma 2, lettera a);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)", ed in particolare:
- l'articolo 14, commi 1, 2 e 3, ai sensi del quale "1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. 2. Il prospetto informativo della rete descrive le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e contiene informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione. Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico. 3. Il prospetto informativo della rete è predisposto conformemente all'allegato V del presente decreto";
 - l'articolo 37, comma 14, lettera b), ai sensi del quale l'Autorità "osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: [...] in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000";
- VISTA** la Decisione Delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015;

- VISTE** le delibere dell’Autorità: n. 70/2014 del 31 ottobre 2014, n. 76/2014 del 27 novembre 2014, n. 104/2015 del 4 dicembre 2015, n. 140/2016 del 30 novembre 2016, n. 140/2017 del 30 novembre 2017, recanti le indicazioni e prescrizioni relative ai Prospetti informativi della rete (PIR), presentati dal gestore della rete ferroviaria nazionale, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche: “RFI” o “Gestore”), per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché relative alla predisposizione del PIR 2020;
- VISTA** la delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2020”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2019”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2021”, con il relativo allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale;*
- VISTI** il PIR 2019 e il PIR 2020, e in particolare il Capitolo 2, *“Accesso all’infrastruttura”;*
- VISTA** la nota dell’Autorità trasmessa a RFI il 6 febbraio 2019 (prot. ART 1203/2019), sullo stato di ottemperanza ad alcune prescrizioni della delibera n. 118/2018;
- VISTA** la nota dell’Autorità del 19 marzo 2019 (prot. ART 2625/2019), con cui è stato richiesto a RFI, anche con riferimento all’ottemperanza ad alcune prescrizioni della delibera n. 118/2018: di dare conto delle ragioni giustificative della mancata tempestiva adesione alla delibera; di adottare le conseguenti iniziative; il tutto entro e non oltre il 2 aprile 2019;
- VISTA** la nota di riscontro di RFI del 2 aprile 2019 (acquisita agli atti con prot. ART 3137/2019), con cui il Gestore, facendo seguito alla nota prot. ART 2625/2019, tra l’altro:
- con riguardo alla prescrizione n. 2.2.3.1 - con cui si impone al Gestore di apportare al paragrafo 2.3.3.5 del PIR 2020 una serie di modifiche al fine di recepire quanto disposto dalla Decisione Delegata (UE) 2017/2075 (punti da 8 a 17 dell’allegato alla Decisione), in merito al coordinamento tra programmazione dell’orario e programmazione delle riduzioni temporanee della capacità – dava conto delle misure adottate per il recepimento della prescrizione, ritenendo di confermare la dizione *“compatibilmente con il consolidamento delle attività”;*
 - inoltre, sempre con riguardo alla prescrizione n. 2.3.3.1, si impegnava a recepire la prescrizione di mettere a disposizione delle parti interessate le note interne, linee guida, specificazioni o altri documenti esplicativi delle regole di gestione della circolazione, ricollocando il contenuto della prescrizione – erroneamente inserito all’interno del sotto-paragrafo *“Treni merci”* del PIR 2019 e del PIR 2020 - nella parte generale del paragrafo 2.4.2. *“in occasione del prossimo aggiornamento del PIR”;*
 - con riguardo alla prescrizione n. 2.3.3.2, si impegnava alla correzione della formula di calcolo della puntualità di cui al paragrafo 2.4.2. del PIR 2020 – ove si considerano erroneamente come puntuali i treni con ritardo superiore a 5 minuti - *“in occasione del primo aggiornamento utile del PIR”;*
- VISTA** la relazione predisposta dagli Uffici, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all’avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella summenzionata relazione, ed in particolare che, dalla documentazione agli atti, sembra emergere la violazione delle seguenti prescrizioni della delibera n. 118/2018:

I. 2.2.3.1., lett. c) ed e), non pienamente recepita, con riguardo ai riferimenti, nel paragrafo 2.3.3.5 del PIR 2020, alla compatibilità con il consolidamento della attività (lett. c) e *“Per i lavori rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 (non recepiti nell’orario di servizio), per i quali sono state rispettate le tempistiche di pubblicizzazione e per i lavori minori, non rientranti negli obblighi di pubblicazione”* (lett. e), suscettibili di ampliare, in difformità dalla summenzionata prescrizione, i margini di operatività del Gestore dell’infrastruttura;

II. 2.3.3.1, atteso che il relativo contenuto prescrittivo, anziché essere riferito alle generali regole di gestione, è stato limitato al sotto-paragrafo *“Treni merci”* di cui al paragrafo 2.4.2. del PIR 2020, anche con riferimento all’ultimo aggiornamento del PIR del 3 maggio;

III. 2.3.3.2, in quanto risulta non corretta la formula di calcolo della puntualità, riportata nel paragrafo 2.4.2 dei PIR 2019 e 2020, anche con riferimento all’ultimo aggiornamento degli stessi del 3 maggio;

RITENUTO

pertanto, per le ragioni anzidette, che sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento, nei confronti di RFI, per l’eventuale adozione di provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo n. 112/2015, per l’inottemperanza alle prescrizioni nn.: 2.2.3.1., lettere c) ed e); 2.3.3.1. e 2.3.3.2 di cui di cui all’Allegato A della delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018;

su proposta del Segretario generale,

DELIBERA

1. l’avvio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di un procedimento, per l’eventuale adozione di provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo n. 112/2015, per l’inottemperanza alle prescrizioni nn.: 2.2.3.1., lettere c) ed e); 2.3.3.1. e 2.3.3.2 di cui all’Allegato A alla delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018;
2. all’esito del procedimento potrebbero essere irrogate, per ciascuna delle violazioni di cui al punto 1, sanzioni amministrative pecuniarie di importo compreso tra euro 100.000 ed euro 500.000, ai sensi del menzionato articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo n. 112/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Torino, 19 giugno 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)